



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA PROPOSTA DA ENTI ESTERNI ALL'AOUC**

TRA:

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, con sede legale in Firenze Largo Brambilla 3, codice fiscale 04612750481 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dott. Rocco Donato Damone nato a Tolve (PZ) il 29/02/1956, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi,

E

.....con sede in(Città,
Via n. civico CAP Città, codice fiscale) d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata da... (Nome, nata a il, codice fiscale)...

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo dellavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento, presso datori di lavoro privati e pubblici, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

- la Legge n. 56 del 18.02.1989 "Ordinamento della professione di psicologo", la Legge n. 127 del 15.05.1997, la Legge n. 196 del 24.06.1997, il D.M. n. 142 del 25.03.1998, il Decreto Legge n. 509 dell'11.12.1998 "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ...", disciplinano l'attivazione e lo svolgimento di tirocini formativi, stages pratici, tirocini di specializzazione;

- l'art. 3, comma 1, della Legge n. 56 del 18.02.1989, prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia od in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato Decreto del Presidente della Repubblica presso Scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti dal Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

- l'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n.509 dell'11.12.1998, richiede che gli allievi dei corsi di specializzazione in psicoterapia debbano effettuare un tirocinio di almeno 100 ore annue presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, durante il quale l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ad acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;



- l'Istituto/Scuola, riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. del ed abilitato, ai sensi dell'art.3 della Legge 18.02.1989, n. 56 ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia, ha chiesto la disponibilità dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi a stipulare una convenzione finalizzata ad accogliere presso le Strutture ospedaliere i propri allievi per effettuare il tirocinio pratico-clinico;

- nella struttura ospitante svolge attività di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti, che svolgono la funzione di tutor per i tirocinanti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità e contenuti del tirocinio

Considerato il Provv. DG AOUC n°400 del 06/10/2005 e successivo n°545 del 29/12/2006, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere nelle proprie strutture aziendali, nel numero massimo di n. 20 tirocinanti contemporaneamente, soggetti in tirocinio di specializzazione in psicoterapia su proposta del (**inserire soggetto proponente**).

La presente convenzione si applica ai tirocini formativi in psicoterapia in specifiche aree di attività; il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo degli studenti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196 del 24.06.1997, non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra il soggetto ospitante e gli studenti e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenze pratiche-cliniche.

Il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio e i tirocinanti non possono essere utilizzati in sostituzione del personale dipendente.

Dalla presente convenzione non deriva alcun obbligo od onere retributivo e previdenziale per il soggetto ospitante.

Art. 2 – Modalità operative

Il soggetto ospitante, in relazione alla necessità di regolamentare la presenza di personale non dipendente presso le proprie Strutture, considera la necessità di prevedere che lo svolgimento del tirocinio formativo sia compatibile con la sostenibilità organizzativa e le esigenze di servizio della AOUC, al fine di garantire un adeguato percorso formativo.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da tutor dipendenti e designati dal soggetto ospitante.

Si definisce inoltre che nell'arco di un anno il numero massimo di persone assegnabili al tutor non può essere superiore a dieci.

Nella calendarizzazione delle frequenze inoltre non possono essere presenti più di due persone alla volta per ogni tutor.

Per ciascun tirocinante inserito nell'azienda ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente obbligatoriamente tutti i seguenti dati:

- dati anagrafici del tirocinante;



- titolo di studio
- tipologie di tirocinio;
- obblighi del tirocinante;
- obblighi del soggetto promotore:
 - copertura assicurativa con estremi della polizza assicurativa infortuni e malattie professionali o altro istituto di libera scelta che offra identiche garanzie di copertura assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - copertura assicurativa con estremi della polizza assicurativa responsabilità civile e professionale per colpa grave;
 - formazione obbligatoria prevista dal Dlgs n. 81/08 in materia di sicurezza del lavoro;
 - attestazione di idoneità psicofisica;
 - attestazione della copertura vaccinale.
- il nominativo e recapito del tutor del soggetto proponente;
- il nominativo del tutor aziendale del soggetto ospitante e del Direttore della struttura a cui è assegnato il tirocinante;
- obiettivi formativi generali e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di sviluppo del percorso e presenza in azienda;
- le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- firma del rappresentante legale dell'ente promotore o suo delegato;
- firma del tirocinante;
- firma del Direttore di Dipartimento/Area di A.O.U.C.;
- firma del tutor aziendale;
- firma del Direttore Sanitario di A.O.U.C.;
- firma per presa visione del Direttore U.O. Formazione.

Art. 3 – Oneri a carico del Soggetto Proponente

Non sussistono oneri a carico del soggetto proponente, fatto salvo quanto previsto all'art.14 del presente atto in merito all'imposta di bollo.

Art. 4 – Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Le parti si impegnano affinché:

- a) L'AOUC, nella persona del Direttore della struttura che accoglierà i tirocinanti, con un congruo anticipo rispetto all'ingresso delle risorse esterne nei propri ambienti di lavoro, comunica alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia natura ed entità dei fattori di rischio (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e delle altre vigenti discipline in materia di tutela della salute dei lavoratori) cui essi potranno essere esposti.
- b) La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, prima dell'ingresso dei propri tirocinanti in ambienti di lavoro AOUC, trasmette per vie formali all'AOUC i seguenti documenti per ciascuna risorsa:
 - **copia del giudizio di idoneità** ai sensi dell'Art. 41, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (formulato a seguito di sorveglianza sanitaria), nel quale siano esplicitamente indicati i limiti

di validità e i fattori di rischio indicati al punto a) del presente articolo e firmata dal medico competente nominato dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia;

- **certificazione di copertura vaccinale** per morbillo, parotite, rosolia, varicella, epatite B, difterite/tetano/pertosse (quest'ultima con data inferiore a 10 anni rispetto alla data di cessazione della presenza del tirocinante in AOUC) o autocertificazione sostitutiva unitamente a copia bifronte di documento di identità della risorsa in corso di validità.
- c) Per i soggetti tirocinanti, ai fini della loro attività formativa, non è prevista esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti e frequenza delle “zone classificate”. Nell'eventualità comunque, risultasse necessario estendere il percorso di tirocinio ad attività con esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti, da parte dell'Ente esterno dovranno essere concordati con la UOc Fisica Sanitaria gli adempimenti e le azioni necessarie per l'attivazione dei sistemi di prevenzione e protezione secondo le norme vigenti (D.Lgs 230/1995 s.m.i.).
- d) In caso di emergenza il tirocinante dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell'Azienda Careggi secondo le indicazioni del dirigente e/o del preposto o di altro referente aziendale.
- e) In caso di infortunio, il tirocinante dovrà attenersi alle disposizioni vigenti in AOUC Careggi secondo le indicazioni del dirigente e/o del preposto o di altro referente aziendale; in seguito l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni della Scuola di provenienza e, successivamente, dovrà comunicare l'evento al Medico Competente ed al Servizio Prevenzione e Protezione di entrambi gli enti.

Ai fini dell'attivazione del tirocinio il “soggetto promotore” è tenuto a fornire obbligatoriamente al “soggetto ospitante” l'attestazione della frequenza, da parte del tirocinante, al corso lavoratori – rischio alto ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, di 16 ore.

Il soggetto ospitante effettuerà, all'atto dell'accesso del tirocinante, una formazione sui rischi specifici presenti nei luoghi dove si svolge l'attività del tirocinio e sulle misure da utilizzare per minimizzare i rischi. Il soggetto ospitante fornisce al tirocinante i dispositivi di protezione individuale (DPI) richiesti per l'attività formativa ed il vestiario reperibile presso i servizi incaricati del soggetto ospitante, utilizzabile per l'intero periodo di tirocinio.

Art. 5 – Obblighi e diritti del tirocinante

Il tirocinante non può essere in alcun caso adibito a compiti di responsabilità o ad eseguire attività normalmente assolte dal personale dipendente della AOUC. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- rispettare i regolamenti aziendali;
- rispettare le norme, i limiti e divieti posti dalla vigente normativa in tema di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i.; D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.);
- seguire le indicazioni del tutor del soggetto ospitante e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;



- attenersi alle modalità di svolgimento previste dal progetto formativo, frequentando nelle ore e nei giorni autorizzati;
- indossare obbligatoriamente il camice o altro vestiario adeguato alla sede di frequenza, fornito dal soggetto ospitante. La mancata restituzione dell'abbigliamento sanitario fornito dal soggetto ospitante non darà luogo al rilascio di alcuna documentazione relativa al tirocinio effettuato.
- partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative del soggetto proponente per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- redigere, in collaborazione con il tutor aziendale ed il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative, la "Scheda di valutazione finale tirocini di specializzazione in psicoterapia proposta da enti esterni ad AOUC" (vedi Allegato M/903F/P08-D al presente atto);
- compilare la "Scheda di frequenza tirocini di specializzazione in psicoterapia proposti da enti esterni all'AOUC" (vedi Allegato M/903F/P08-E).

Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità, allo stesso modo non si tiene conto di eventuali periodi di malattia o impedimenti gravi documentati. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutor di riferimento ed al tutor dell'attività didattico organizzative. Per l'acquisizione del periodo di tirocinio lo studente dovrà avere svolto almeno il 70 per cento delle presenze previste nel progetto di tirocinio. L'accesso alle strutture del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio c/o la sede del tirocinio stesso indicata nel progetto formativo previa sua sottoscrizione.

- denunciare l'evento infortunio nei termini previsti nella polizza del soggetto promotore.

Art. 6 - Sospensione anticipata del tirocinio

In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante e/o qualora lo stesso adottasse un comportamento lesivo dei diritti ed interessi del soggetto ospitante, questo potrà, previa informazione al tutor incaricato dal soggetto proponente, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7 – Scheda di valutazione finale

Al termine del tirocinio, il tutor del soggetto ospitante, in collaborazione con il tutor del soggetto proponente, redigerà la scheda di valutazione finale sull'attività svolte dal tirocinante.

Il soggetto ospitante consegnerà al tirocinante ed al soggetto proponente copia del documento sopra menzionato.

Art. 8 – Riservatezza/Protezione dei dati personali



I soggetti impegnati nelle attività sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso.

Il “Soggetto Ospitante” ed il “Soggetto Proponente” si qualificano come autonomi titolari del trattamento.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo il tirocinante opera quale persona autorizzata al trattamento (incaricato del trattamento) in riferimento al Soggetto Ospitante, sulla base di formale designazione da parte del Responsabile aziendale del trattamento, da individuarsi nel Direttore della struttura ove il tirocinante presta la propria attività.

Art. 9 – Risultati dell'attività

I risultati dell'attività del tirocinanti realizzati durante il periodo di tirocinio rimangono di proprietà del soggetto ospitante, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo ed il diritto di pubblicazione; è fatta salva l'approvazione del soggetto ospitante anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dal tirocinante presso di essa.

Art. 10 – Coperture Assicurative

Il tirocinante è assicurato per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia attraverso:

- **Polizza infortuni e malattie professionali**, specificando posizione e compagnia assicurativa, con i seguenti massimali: invalidità permanente, per un importo non inferiore a € 250.000,00; decesso, per un importo non inferiore a € 250.000. Nel caso di frequenze presso strutture organizzative che utilizzano apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, la polizza infortuni deve essere integrata da copertura per rischio radiazioni.
- **Polizza per la Responsabilità civile per colpa grave**, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10, comma 3 e art. 9 comma 5 della L. 24/2017, con una garanzia postuma non inferiore ai 10 anni decorrenti dalla data di cessazione, per un importo non inferiore a € 500.000,00, stipulata con una primaria compagnia assicurativa operante nel settore.

Nessun rapporto intercorre tra il soggetto ospitante e le compagnie assicurative.

Nel caso di infortunio/incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, ai fini degli adempimenti obbligatori di denuncia.



Il soggetto ospitante declina ogni responsabilità per omissione di segnalazione o quant'altro sia richiesto dalle norme di legge.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo.

Art. 11 – Prevenzione della corruzione trasparenza e conflitti di interessi

Il soggetto promotore si impegna al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n.62/2013 e D.Lgs n. 33/2013), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità e del Codice etico e di comportamento aziendale, applicabili per la parte di specifica competenza, messi a disposizione sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il soggetto promotore si impegna inoltre a trasmettere al tirocinante le disposizioni contenute nella suddetta normativa allo scopo di conformare i comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il soggetto promotore ed il tirocinante si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi con l'Azienda, ai sensi del Codice etico e di comportamento aziendale, secondo le modalità di applicazione ivi esplicitate.

Art. 12 – Durata della convenzione e recesso

La presente Convenzione ha validità triennale, con facoltà per le parti di chiedere il rinnovo a mezzo PEC di un uguale periodo entro trenta giorni dalla naturale scadenza della convenzione. Viene comunque fatta salva la possibilità di disdetta da parte dell'AOUC e/o della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza; è altresì fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Con la sottoscrizione della presente si intendono risolte le convenzioni precedentemente stipulate.

È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso del/dei tutor accademici del soggetto proponente e del tutor del soggetto ospitante, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale il cui atto fa parte integrante della presente convenzione e che dovrà essere compilato e firmato prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il soggetto ospitante ed il soggetto proponente.

Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel progetto formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

Il soggetto ospitante potrà recedere dalla Convenzione qualora il soggetto promotore risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni definite nella presente Convenzione.

Qualora si verificano episodi di particolare gravità, il soggetto ospitante può chiedere, in qualsiasi momento al soggetto proponente, l'allontanamento motivato del tirocinante.

Tutti i progetti formativi e di orientamento sono vincolati alla presente Convenzione.

Art. 13 – Controversie



Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Firenze.

Art. 14 – Spese

La presente convenzione:

- a) è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art. 5 c.2 DPR 131/1986;
- b) è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Allegato A Tariffa, parte 1° DPR 642/1972 e ss.mm.ii., con oneri a carico del Soggetto Proponente; l'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Azienda giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 0012047 del 06-02-2017, assomma ad euro ... (n. righe ... = n. ... marche bollo); il Soggetto Proponente accrediterà tale importo all'Azienda tramite voce di fattura esente IVA

Art. 15 – Sottoscrizioni

Ricorrendone i presupposti, in base all'articolo 15, c. 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e laddove applicabile, il presente atto composto da 15 Articoli e n. 9 pagine, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale".

data

per il Soggetto Promotore

per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
(il rappresentante legale)